



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

L'Ateneo tra i due mari

26 MAGGIO 2021

Sala Conferenze Rettorato, ore 10.00

Cerimonia di consegna della Laurea *honoris causa* in Giurisprudenza al Professor

Umberto
LAFFI

Emerito dell'Università di Pisa
Accademico dei Lincei

**Cerimonia di consegna della Laurea honoris causa in
Giurisprudenza al Professor Umberto Laffi**

venerdì 26 maggio 2021, ore 10.00

Sala Conferenze del Rettorato

PROGRAMMA

Apertura della cerimonia

Prof. Fabio Pollice, Magnifico Rettore dell'Università del Salento

Indirizzi di saluto

Prof. Luigi Melica, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche

Prof. Stefano Cristante, Delegato per la Comunicazione Istituzionale

Lettura della motivazione

Prof. Stefano Polidori, Presidente del Consiglio Didattico del CdLM in
Giurisprudenza

Cerimonia di consegna della Laurea *honoris causa*

Laudatio

Prof. Francesca Lamberti, Ordinaria di Diritto romano e diritti dell'antichità

Lectio magistralis

Prof. UMBERTO LAFFI

Emerito dell'Università di Pisa

Consegna della medaglia dell'Università del Salento

Dr. Donato De Benedetto, Direttore Generale



Apertura della cerimonia

Prof. Fabio Pollice

Magnifico Rettore

Eccellenze, autorità tutte, chiarissime Colleghe e chiarissimi Colleghi, care Studentesse e cari Studenti, gentili ospiti,

desidero porgere anzitutto a tutti i presenti e al nostro laureando in Giurisprudenza, il Prof. Umberto Laffi, Accademico dei Lincei e Professore Emerito dell'Università di Pisa, il più caloroso e sincero saluto da parte dell'intera comunità universitaria. La situazione epidemiologica non ci ha consentito - come invece avremmo intensamente desiderato - l'organizzazione di un evento integralmente in presenza. Ciò nonostante consideriamo l'evento odierno un vero segnale di ripartenza: riprendere l'antica consuetudine del conferimento della Laurea *honoris causa* a personalità acclamate del mondo della cultura e a figure-chiave della contemporaneità, nonostante le limitazioni legate alla realizzazione in modalità 'mista' della cerimonia di consegna, esprime perfettamente il nostro desiderio di 'ritrovarci', come comunità accademica, per festeggiare un eminente intellettuale e raffinato studioso.

Umberto Laffi ha sempre concepito il suo ambito di ricerca, la Storia romana, come indissolubilmente legata al diritto romano, o - per dir meglio - il diritto romano come parte integrante della ricostruzione storica. Ha sempre riconosciuto alla logica giuridica e al diritto antico una sua ben definita specificità (metodologica, concettuale e lessicale) che lo storico deve conoscere e assimilare se intende occuparsi in particolare degli aspetti politici, istituzionali e socio-economici dei fenomeni oggetto di studio. La profonda conoscenza delle logiche giuridico-amministrative sottese all'espansione romana in Italia prima, nell'Occidente romano e nelle poleis del Mediterraneo poi, unitamente all'enorme competenza in ambito letterario e filologico, lo hanno reso uno studioso poliedrico e di grande capacità comunicativa. Grande rilievo rivestono i suoi studi sulla libertà civile romana, concepita come un insieme indissolubile di diritti ma anche di doveri civili, di '*officia*', nerbo essenziale di un consesso di persone, di un *coetus hominum (et mulierum)* - quello romano -, che si concepisce come *iure sociatus*: una collettività i cui legami portanti sono quelli giuridici. E se il diritto, nella definizione del giurista di II sec. d.C. Giuvenzio Celso, è *ars boni et aequi*, vale a dire la conoscenza 'da esperti' di quanto è buono ed equo,



di Laffi non possiamo che dire che egli è un *iuris peritus* ai più alti livelli.
La ringraziamo dunque per la sua adesione - sia pure a distanza - a quella
che consideriamo una vera e propria 'festa' di ripartenza, nel segno di un
futuro di dialogo e di partecipazione al consolidamento di una collettività -
di un *coetus ... iure sociatus* - sempre più armoniosa ed equa.

Indirizzi di saluto

Prof. Luigi Melica

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche

Eccellenze, autorità tutte, Magnifico Rettore, colleghe e colleghi, care studentesse e cari studenti, gentili ospiti,

vorrei esprimere la mia contentezza e il mio compiacimento per questa giornata che vede la comunità accademica riunita – in presenza e a distanza, unitamente a tanti studiosi italiani e stranieri che ci seguono in streaming – per conferire la laurea magistrale in Giurisprudenza al Prof. Umberto Laffi, Professore Emerito di Storia Romana presso l'Ateneo Pisano, già allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa, Accademico dei Lincei, insigne personalità del nostro tempo nell'ambito degli studi storici e storico-giuridici.

L'approccio coltivato da Laffi nelle sue indagini ha costantemente individuato nello studio del diritto un elemento ordinatore del caos: con la lente dello storico Egli ha illuminato i percorsi di evoluzione sociale e politica delle città e delle 'entità statuali' nell'antichità, con grande attenzione ai profili giuridici degli istituti indagati, essenziali alla loro intima comprensione. Di essenziale rilievo il suo approccio interdisciplinare alla ricerca scientifica, come anche la costante attenzione ai problemi di contesto delle realtà e dei territori di volta in volta oggetto delle sue analisi.

Laffi ha colto soprattutto, muovendosi all'interno del complesso quadro costituito dall'esperienza giuridica romana, i nessi, non sempre evidenti, fra i diversi istituti e complessi di regole, in particolare nel campo dell'amministrazione e dell'organizzazione dei modelli romani di espansione. Lo ha fatto usando in modo raffinato e consapevole lo strumentario degli storici-giuristi, l'epigrafia, la filologia, l'esegesi giusromanistica.

In tempi nei quali il rischio di perdere la memoria collettiva del nostro passato rappresenta ben più che una vaga e remota eventualità, onorare la figura di uno storico, di ben noto livello internazionale, significa rimarcare - anzitutto come giuristi, ma in senso più ampio come attori della conoscenza - i valori essenziali della nostra civiltà, la democrazia, la solidarietà sociale, il rispetto (anche storicamente fondato) delle regole di diritto. La attribuzione della laurea *honoris causa* al Maestro pisano si iscrive pertanto in una serie di iniziative volte a ribadire l'attenzione dell'Università del Salento, e del Dipartimento di Scienze Giuridiche, alle nostre radici, alla tradizione



(sapientemente coniugata con l'innovazione), all' identità europea e occidentale che ci connota.

Vorrei concludere richiamando una nota massima di Cicerone: da persone di cultura siamo tenuti a “custodire gelosamente il diritto”, perché “se lo si mette da parte verrà meno ogni misura di uguaglianza che possa valere per tutti”. E solo conoscere la storia (e le vicissitudini) del nostro sistema giuridico, oserei dire del nostro ‘stato di diritto’, può renderci consapevoli di quanto sia essenziale conservarne e difenderne principi e valori, per evitare di ricadere nella barbarie.

Indirizzi di saluto

Prof. Stefano Cristante

Delegato per la Comunicazione Istituzionale

Tra chi si occupa attivamente di comunicazione non è raro il tentativo di assicurarsi fortuna disciplinare sviluppando un proprio specialismo di campo, proiettato sulle numerose novità derivanti da tecnologie di massa sempre più utilizzate dalle moltitudini e sempre più importanti nella determinazione delle dinamiche della sfera pubblica. In questo senso occuparsi di comunicazione significherebbe soprattutto analizzare il presente, possibilmente cercando di anticipare le tendenze future dei media.

C'è però anche un altro modo, altrettanto strategico, per occuparsi di comunicazione, e consiste nell'attribuire fascino e passione allo studio di ciò che la comunicazione è stata nella storia, e non solo nel tragitto moderno e nell'attuale deriva iper-moderna. Capire come *Homo sapiens* abbia comunicato nel corso dei secoli e dei millenni diviene avventura culturale ed esplorazione scientifica. Da questa prospettiva, lo studio della comunicazione rivela una quintessenza relazionale di vasta portata: la comunicazione non è solo storia dei media inventati e praticati dai Sapiens, ma legame e amalgama dell'interazione sociale.

Tra chi ha dato un contributo implicito a questa strategia di ricerca mi permetto di inserire il prof. Laffi. Ritengo plausibile la mia affermazione scorrendo la formidabile mole di lavori dell'esimio collega che alludono alla necessità di costruire ponti tra i saperi umanistici e giuridici, rivelando come dietro l'istituzione di norme e la costruzione di possenti apparati amministrativi si annidi un'istanza di riappropriazione del modo di intendere la ragione umana. Vale a dire come la mente si attrezzi – o, quantomeno, come la mente possa attrezzarsi – a concepire il paziente lavoro evolutivo che prende forma dal confronto tra linguaggi e attitudini per il disegno delle regole delle convivenze.

Spero non dispiaccia al prof. Laffi che il corso di laurea che ho l'onore di presiedere, Scienze della comunicazione, consideri la sua laurea HC come una chance per stimolare la creazione di ponti tra aree disciplinari talvolta autoreferenziali, e dunque intenda considerare il suo ingente lavoro scientifico anche come un patrimonio nello studio della comunicazione, vero “Re nascosto” (come scriveva un gigante-pontefice delle scienze sociali come Georg Simmel) delle *humanities*.



Lettura della motivazione

Prof. Stefano Polidori

Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Il Professor Umberto Laffi ha messo a frutto la Sua singolare sensibilità per i molteplici aspetti dell'antichità romana legati al diritto, e ha gettato luce, per oltre un cinquantennio, con i Suoi studi, su svariati ambiti del diritto romano. Ha svolto un lavoro d'indagine assiduo e costante nel tempo, avvalendosi, con inventiva e sapienza, degli strumenti di ricerca storico-antichistica, e muovendosi agevolmente fra esegesi, filologia e logica giuridica. Le sue ricerche si snodano lungo diversi filoni della storia e del diritto pubblico antico: dai problemi dell'organizzazione romana della conquista, in Italia e fuori d'Italia, allo statuto giuridico di *cives* e *peregrini*; dall'amministrazione della giustizia in Italia e nelle province dell'impero alla repressione criminale fra repubblica e principato; dall'edizione e commento di testi epigrafici alle relazioni intercomunitarie e internazionali nell'antichità. Alto è stato anche il Suo magistero, come si evince dai prestigiosi risultati conseguiti dai suoi allievi: grazie al Suo insegnamento la Sua scuola vanta autorevoli studiosi presso i principali atenei italiani e prestigiose istituzioni estere. Personalità di grande rilievo a livello internazionale, il Professor Laffi ha promosso costantemente una ricerca interdisciplinare. Le sue indagini trasmettono, agli studiosi delle nuove generazioni, oltre ad un ampio spettro di risultati originali, anche un legato di metodo: quello connesso con la fondamentale necessità di un dialogo incessante fra la storia, la filologia, l'amministrazione pubblica e il diritto.

**Cerimonia di consegna
della Laurea in Giurisprudenza *honoris causa***

Laudatio del Prof. Umberto Laffi

Prof. Francesca Lamberti

Ordinaria di Diritto romano e diritti dell'antichità

Eccellenze, Autorità, Magnifico Rettore, carissime Colleghe e carissimi Colleghi, carissime Studentesse e carissimi Studenti, gentili spettatori,

uno storico a tutto tondo che si connota per “la singolare sua sensibilità per gli aspetti giuridici”. Con queste parole Luigi Capogrossi Colognesi ha efficacemente definito Umberto Laffi in occasione della prefazione all’ultimo suo volume, *Nuovi studi di storia romana e diritto*, apparso nel 2020.

Formatosi all’insegnamento di Emilio Gabba, Laffi è stato il più giovane allievo della scuola di Plinio Fraccaro; oggi può dirsi il più mommseniano degli antichisti italiani. Per la sua prospettiva di studio, tuttora punto di riferimento è il modo in cui la formazione istituzionale e politico-amministrativa dell’Italia romana è proposta nello *Staatsrecht* di Mommsen. Fraccaro, e dopo di lui i suoi allievi (ricordo Gianfranco Tibiletti, Aurelio Bernardi, Lellia Cracco Ruggini, Emilio Gabba) hanno tutti affrontato, in varia misura, nelle loro ricerche, aspetti organizzativi dello stato romano. Laffi, nel riaffermare questa eredità scientifica e svilupparla, ha imboccato strade nuove e sperimentato soluzioni originali. Di lui - ha scritto il suo maestro Gabba - “più che la storia politica intesa come scontro di gruppi, di classi, di ideologie, di personaggi eminenti”, l’interesse dello Studioso è primariamente orientato verso “l’amministrazione che si presenta come fatto politico”: e “nel mondo romano dell’età repubblicana e di quella imperiale, gli istituti dell’amministrazione e della politica ... sono visti come gli strumenti attorno ai quali si organizzano la società” e l’esistenza quotidiana. Ad orientarlo verso quello che è il percorso di studi di una vita non è però solo la genealogia scientifica, ma anche una naturale predisposizione a cogliere ed applicare le logiche proprie del ragionamento giuridico. Laffi possiede infatti una singolare sensibilità per gli aspetti legati al diritto delle problematiche di volta in volta affrontate. In un sistema complesso qual è il diritto romano è fondamentale tener conto in modo adeguato della compatibilità tra il funzionamento di un meccanismo giuridico (come



ipotizzato dallo storico nella sua ricostruzione) e l'insieme degli altri istituti e complessi di regole contestualmente presenti e operanti. Laffi è capace non solo di usare correttamente, ma di impiegare in modo creativo e innovativo, da vero esperto della materia, gli strumenti dell'esegesi e della logica giuridica. A questo suo peculiare talento si unisce una profonda conoscenza delle fonti antiche, una straordinaria cura degli aspetti filologici e la tendenza a valorizzare, utilizzando da par suo il relativo strumentario, anche dati epigrafici complessi. *Last but not least* è sua dote una particolare chiarezza espositiva: nell'affrontare in profondità le singole testimonianze oggetto di volta in volta di analisi, e connettendole con fonti parallele, egli conduce il lettore via via, di passaggio in passaggio, in modo logico e concatenato, dalle premesse alle conclusioni dell'argomentare.

Le ricerche di Laffi si snodano lungo percorsi intimamente collegati fra loro. Essi si ritrovano essenzialmente - per sua stessa ammissione - nei nuclei tematici che compongono la sua prima raccolta di scritti, l'imponente volume *Studi di storia romana e diritto* (Roma 2001).

Il più consistente è costituito dai lavori dedicati ai problemi dell'organizzazione dell'Italia romana (con riferimento sia all'epoca precedente che a quella successiva alla guerra sociale), della Gallia Cisalpina, e, dall'età triumvirale, delle conquiste fuori d'Italia. Problemi ai quali Laffi si è rivolto sin dal primo lavoro monografico, *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico amministrativo dello stato romano* (Pisa 1965). In questo nucleo tematico si collocano indagini dedicate a strutture costituzionali di colonie e municipi (con l'annoso problema della fungibilità delle 'costituzioni' duovirali e quattuorvirali), all'amministrazione della giustizia nelle colonie, all'esegesi della glossa *municipium* di Paolo/Festo e al riesame della *lex municipii* Tarentini (uno studio, questo, destinato a segnare una svolta nella interpretazione dello statuto in esame). Per quanto concerne l'organizzazione della conquista romana fuori d'Italia, risaltano in particolare i lavori sulla *lex Rubria de Gallia Cisalpina*, sul *fragmentum Atestinum lex municipii Flavi Irnitani*.

Un secondo ambito di ricerca, derivante anch'esso dall'attenzione per le strutture organizzative, ha condotto Laffi verso i problemi della gestione dell'*ager publicus*, della condizione giuridica delle terre e dell'organizzazione del *compascuus*.

Un ulteriore percorso di ricerca è costituito da studi di storia costituzionale. In esso risaltano i saggi dedicati a poteri e funzioni dei senati locali: coordinando alcune sparse testimonianze letterarie e i dati, assai più tecnici, forniti dalla *tabula Contrebiensis* e dalla *lex municipii Irnitani*, lo studioso ha mostrato come le curie cittadine, attraverso le quali passavano gli atti più importanti della vita pubblica della collettività, svolgessero anche funzioni di tipo giudiziario.

Nel quadro dei suoi studi di storia costituzionale si inseriscono anche le indagini relative a forme di acquisto e perdita della cittadinanza romana, nonché alla ‘mobilità intercomunitaria’ di *Latini e socii Italici*, con particolare riguardo agli ultimi due secoli dell’esperienza repubblicana.

Ugualmente intensa è stata l’attenzione dedicata da Laffi anche a problemi di diritto e processo penale. Richiamo in particolare il saggio sulla morte del reo nel processo *de repetundis*, nell’ambito del quale lo studioso giunge a conclusioni opposte a quelle caldeggiate dalla dottrina dominante, ponendo in evidenza come la morte dell’accusato di *repetundae* causasse automaticamente l’interruzione del processo a suo carico: si tratta di un’interpretazione innovativa (e contraria all’opinione di Mommsen) della *lex epigraphica repetundarum* del 123 a.C. - un vero modello di acribia filologica.

Un ulteriore filone di studi, perseguito con maggiore intensità nell’ultimo decennio (dopo il collocamento cosiddetto ‘a riposo’ dello studioso) riguarda la “resa dal latino in greco” del vocabolario giuridico, amministrativo e processuale. In tale quadro spicca la ricerca dedicata ai *Cittadini romani di fronte ai tribunali di comunità alleate o libere dell’Oriente greco in età repubblicana* (20102). Muovendo da una solida conoscenza dei principi dell’odierno diritto internazionale, l’autore riflette sulle regole di ingaggio processuale fra romani e non romani, ed offre una brillante esegesi del trattato, di recente edizione (PSchøyen I 25), fra Roma e il *koinón* dei Lici del 46 a.C., e soprattutto dei due decreti di Colofone in onore di due illustri cittadini della comunità, Menippo e Polemeo. Il saggio è rifluito nel volume in cui culminano queste ricerche di Laffi, *In greco per i Greci*, apparso nel 2013; esso fornisce anche spunti di rilievo per una recente rilettura del testo del *senatus consultum de Plarasensibus et Aphrodisiensibus*, del 39 a.C.

Non mancano infine, nella produzione matura dello Studioso, temi sinora quasi mai affrontati dai cultori delle discipline romanistiche: fra essi un’indagine sulle clausole di autoprotezione nei testi dei *senatus consulta* (*Miscellanea senatoria* 2019) e uno studio (di prossima apparizione nella *Savigny Zeitschrift*) da cui risulta che la irretroattività della legge penale rappresenta, pur con qualche eccezione, il principio dominante nell’esperienza giuridica romana repubblicana e del principato.

Anche per Laffi può dirsi quanto egli ha scritto recentemente, ricordando il suo maestro Emilio Gabba. È infatti viva in ogni momento, nei suoi scritti, “la consapevolezza che le suggestioni del presente aiutano a individuare un problema storico antico e che la riflessione su quel problema è condizionata dalle nostre esigenze ed esperienze intellettuali, politiche, ideologiche”; è pertanto irrinunciabile “la rivendicazione della centralità della storia della storiografia, più in generale della storia della cultura antica e moderna” nel



contestualizzare genesi e svolgimento storico dei nostri stessi oggetti di studio. È evidente come, nel lungo percorso di studi di Laffi, l'approccio storico-giuridico rifletta una vocazione profonda. Essa non si arresta alla formalizzazione e definizione dei rapporti di forza, ma assume l'elaborazione giuridica come loro elemento integrante (e parzialmente sostitutivo).

Laffi aderisce, in conclusione, a quella che Francesco De Martino chiamava l'"unità del pensiero storico", profilandosi come un vero *Universalgelehrter*. In una fase in cui i nostri studi sono affetti da intensa settorializzazione, e dalla frammentazione dei risultati conseguiti, egli rappresenta una felice eccezione, coniugando in sé l'attitudine sia per gli studi storico-giuridici che per quelli più latamente antichistici e i filologici.

Questa esperienza di lavoro lo rende quindi autorevolissimo candidato al conseguimento della Laurea *honoris causa* in Giurisprudenza, a conclusione di un raffinato itinerario di studi maturato per oltre mezzo secolo. Un percorso che rappresenta senza alcun dubbio un faro per i suoi tanti allievi e per gli studiosi delle generazioni successive.

Vorrei concludere questa *laudatio* con le parole dello stesso Maestro e amico che ho citato in apertura. Luigi Capogrossi Colognesi, fra i decani dei giusromanisti, nella prefazione al volume dell'onorato già ricordata, ha definito Laffi: "uno 'storico-storico' di gran livello, che si permette di spiegare a tanti di noi, restati negli anni a giocare con concettualizzazioni sovente fini a sé stesse, il significato nuovo e rivoluzionario che i Romani, forse per la prima volta, sono riusciti a dare ad un fenomeno sociale comune a tutte le società e le storie: il diritto. E ci fa meglio capire *perché* questo loro specifico legato - non solo e non tanto la scientificità e la razionalità delle costruzioni dei giuristi su cui s'è tanto concentrata l'attenzione delle epoche successive, ma la sua utilizzazione nel processo di razionalizzazione dei rapporti sociali - sia stato il legato determinante a segnare la fisionomia delle società europee nella costruzione del mondo moderno".

Quam ob rem ab humanitate tua rogo atque etiam oro, magnifice Rector, ut aditum in amplissimum juris doctorum ordinem huius almae Universitatis Professori Umberto Laffi, nationis Italicae, Graecarum et Romanarum institutionum et iuris antiqui scientiae magistro, honoris causa concedas, ad nomen eius augendum quo pariter cum Universitate nostra in omne tempus praeclarius vivat, crescat, floreat. Dixi.

Lectio magistralis

Prof. Umberto Laffi

Emerito dell'Università di Pisa

Italia romana: potere centrale e autonomie locali, dall'età mediorepubblicana all'età augustea

Esamineremo come le strutture delle comunità dell'Italia romana si sono venute formando ed evolvendo dal IV secolo a.C. all'età augustea, ponendo al centro della nostra riflessione un problema che è di fondamentale importanza ovunque esista un'organizzazione statale, vale a dire quello dei rapporti tra potere centrale e autonomie locali. Distingueremo due fasi: la prima, anteriore al *bellum* sociale, la guerra che contrappose Roma e suoi alleati dal 91 all'88 a.C. e che si concluse con il conferimento agli stessi della cittadinanza romana e l'unificazione giuridica della penisola; la seconda, successiva al *bellum* sociale, una fase che si concluse con il consolidamento di quello che si suole definire lo «stato municipale». Concentreremo la parte finale dell'esposizione sull'analisi delle misure relative all'organizzazione dell'Italia adottate da Augusto.

L'Italia prima della guerra sociale

Entriamo subito in medias res esaminando, con l'ausilio di una carta storica, come si presenta l'assetto giuridico-amministrativo dell'Italia alla vigilia della guerra sociale. Come si vede, l'Italia, da un punto di vista giuridico-amministrativo, si presenta ripartita in tre zone, geograficamente assai articolate: a) l'*ager Romanus*; b) le *coloniae Latinae*; c) le *civitates foederatae*.

L'*ager Romanus* è il territorio amministrato direttamente dallo stato romano. Nell'ambito di questo territorio si incontrano distretti urbanizzati, accentrati intorno a comunità cittadine, e distretti non urbanizzati nei quali prevalgono forme di insediamenti sparsi.

Le comunità cittadine appartengono a due categorie: le *coloniae civium Romanorum* e i *municipia*. Le *coloniae civium Romanorum* sono fondazioni dello stato romano. All'inizio queste piccole colonie, di 300 coloni, vennero dedotte sulla costa (e per questo erano dette anche *coloniae maritimae*): assolvevano a compiti di difesa costiera. Solo a partire dall'inizio del II sec.



a.C. cominciarono a essere dedotte anche nell'entroterra, con un numero maggiore di coloni (es. Mutina e Parma, dedotte nel 183). Le colonie presentano una costituzione modellata su quella di Roma: *quasi effigies parvae simulacraque populi Romani*: così le definisce Gellio, Notti Attiche 16.13.9. Sono rette da una coppia di magistrati (*praetores*, *praetores duoviri*).

Mentre le colonie sono fondazioni dello stato romano, i municipi sono costituiti da città, già dotate di costituzioni proprie, che sono incorporate *extrinsecus* nello stato romano. A seconda che ai *municipes* fosse accordata o meno la piena cittadinanza, i *municipia* si distinguono in *municipia optimo iure* e in *municipia sine suffragio*. I *municipes sine suffragio* erano cittadini romani, assoggettati agli obblighi del servizio militare e al pagamento del tributo, ma erano esclusi dalla vita politica, non avendo il diritto di voto. La *civitas sine suffragio* venne concessa alla più gran parte delle città latine incorporate nello stato romano dopo la guerra latina (338 a.C.) e, negli anni successivi, ampiamente ad altre comunità dell'Italia centrale, di diversa appartenenza etnica (campani, volschi, ernici, umbri, sabini, pretuzi, picenti). Non conosciamo casi di concessione di *civitas sine suffragio* posteriori al 268 a.C.: col tempo tutte queste comunità ricevettero i pieni diritti politici, un processo che sembra essersi concluso al più tardi all'inizio del I secolo a.C. Il che vuol dire che alla vigilia della guerra sociale questo tipo di comunità non esisteva più: esistevano soltanto municipi *optimo iure*.

Ai *municipia*, che ripeto sono comunità incorporate nell'*ager Romanus* dall'esterno, il governo romano concede di conservare ordinamenti autonomi. Grande è la varietà delle magistrature supreme che incontriamo in questi municipi. Sotto tale profilo, possiamo distinguere tre gruppi fondamentali. Un primo gruppo è costituito da quei municipi che appaiono retti da un magistrato supremo unico (*dictator*, *praetor*) affiancato da edili. Un secondo gruppo è costituito da quei municipi che appaiono retti da una coppia di *praetores*. Un terzo gruppo è costituito da quei municipi che appaiono retti da un collegio di tre edili. Con questi titoli sono spesso rese in latino magistrature epicorie (come l'etrusco *zilach*, l'osco *meddix*).

Abbiamo detto che l'*ager Romanus* comprende anche distretti che si presentano strutturati secondo forme di insediamento preurbano. Alcuni di questi distretti sono costituiti da aree di intensa colonizzazione viritana: in queste aree prevalgono forme organizzative che fanno capo a unità territoriali e amministrative minori, come *fora*, *conciliabula*, costituite con ordinamenti interamente romani. In altri distretti, dove meno forte è la

presenza romana, il governo romano lascia sussistere le forme insediative di tipo vicano e le istituzioni locali, comprese le magistrature (ad. es., gli *VIIIviri* testimoniati in alcune località della Sabina, dell'Umbria e del Piceno).

Da questa rapida panoramica emerge che l'*ager Romanus*, lungi dal costituire un territorio compatto e uniforme, presentava una grande varietà di comunità e di ordinamenti. Sia nelle colonie, sia nei municipi, sia nelle comunità di rango inferiore operavano però organi di raccordo delegati dal pretore, i *praefecti i.d.*, il cui compito principale, come dice la titolatura, era quello di amministrare la giustizia. La maggior parte di questi prefetti erano designati dal pretore; alcuni, come subito vedremo, erano eletti dal popolo, gli uni e gli altri eseguivano comunque le direttive pretorie (*leges*). Qualsiasi comunità precisamente organizzata che fosse sede di un *praefectus i. d.* si configurava, sotto il profilo giuridizionale, come *praefectura*. Da questo punto di vista il termine *praefectura* può trovare applicazione con riferimento a qualsiasi tipo di comunità romana: *praefecturae* erano, ad es., Fundi, Formiae, Caere, Anagnina (municipi), Saturnia (colonia), Forum Clodi (appunto un *forum*). Il territorio dell'antica lega campana, con Capua e altre nove città di varia condizione giuridica, formava un unico distretto, il quale era sottoposto a quattro *praefecti*: sono questi quelli eletti dal popolo.

Uno dei problemi più controversi è se anche i sommi magistrati locali avessero dei poteri giurisdizionali: si è pensato che la giustizia fosse amministrata dal prefetto secondo il diritto romano; secondo i differenti diritti locali, dai magistrati locali. Nel silenzio totale delle fonti la questione rimane purtroppo insolubile.

Ritorniamo alla carta dell'Italia romana alla vigilia della guerra sociale. Le *coloniae Latinae* erano, all'origine, fondazioni della lega latina. Dopo lo scioglimento di questa (338 a.C.) continuano a essere dedotte da Roma. Costituite da un numero di coloni compreso fra i 2 mila e i 6 mila, erano ubicate in prevalenza nell'entroterra e svolgevano importanti funzioni strategiche. Pur fondate da Roma, queste colonie acquisivano un'autonomia statale, rimanendo legate alla città fondatrice da un privilegiato vincolo di alleanza. Avevano una propria costituzione, proprie leggi, propri magistrati, un proprio censo, una propria monetazione, propri eserciti, arruolabili e mobilitabili *in situ*. Non potevano svolgere una politica estera indipendente e fornivano contingenti all'esercito romano. Essendo le colonie latine degli stati formalmente sovrani, i magistrati supremi (*praetores* o *IIviri*) hanno poteri giurisdizionali.



Veniamo infine all'altra componente delle comunità che non rientravano nell'*ager Romanus*: le *civitates foederate*, vale a dire le comunità legate a Roma da un *foedus*. Queste *civitates* appartengono fondamentalmente a quattro gruppi etnici: i latini, gli osco-umbri, gli etruschi, i greci. Il sistema di alleanze creato da Roma era imperniato su di una serie di rapporti bilaterali che legavano direttamente, in forme diverse, i singoli stati a una sola potenza: appunto quella romana. I singoli partner di Roma erano formalmente degli stati sovrani per quel che riguarda la sfera dei rapporti interni (e quindi grande è la varietà delle loro istituzioni), ma non erano degli stati indipendenti, in quanto non erano sovrani nel campo delle relazioni internazionali. Tutti erano tenuti a fornire al governo romano truppe ausiliarie: la misura del contingente era decisa volta per volta dal senato romano, sulla base di una lista (*formula togatorum*) dove erano registrate, comunità per comunità, le cifre totali degli uomini mobilitabili. Roma si riservava il diritto di intervenire nella vita interna di ciascuna di queste comunità ogniqualevolta riteneva minacciata la sua sicurezza e la sua supremazia: non tanto sulla base di precise clausole convenzionali contenute nel trattato, quanto piuttosto sulla base di una «dottrina» metagiuridica elaborata unilateralmente dalle stesse classi dirigenti romane (tipo, per intenderci, la dottrina Monroe, nel significato interventista che assunse dopo l'introduzione del c.d. «corollario Roosevelt», o la dottrina Brezneviana della «sovranità limitata»).

L'Italia dopo la guerra sociale

Nel corso e in seguito alla guerra sociale, la cittadinanza romana venne estesa a tutte le colonie latine e agli alleati italici. Ciò sancì la fine della c.d. confederazione romano-latino-italica: da un'unione politica di città-stati sotto l'egemonia di Roma si passava a un unico stato territorialmente e politicamente unito. Tutto diveniva *ager Romanus*. L'annessione di territori così vasti ed eterogenei sotto il profilo geografico, etnico, storico-culturale, politico-istituzionale non aveva precedenti nella storia di Roma: ci si rese subito conto che questa situazione nuova richiedeva soluzioni nuove e di portata generale. Il governo romano seppe far fronte a questo compito così impegnativo mediante l'applicazione a tutto il territorio annesso di uno schema di ordinamento unitario, in cui all'organicità si univa - necessario requisito di buon funzionamento - la semplicità. Le singole comunità incorporate, sia latine sia alleate, furono organizzate secondo lo schema, ben collaudato, del *municipium*. Ciò comportò in alcune aree la concomitante messa in opera di un ampio e organico programma di urbanizzazione. I

nuovi municipi così istituiti ricevettero un ordinamento uniforme, basato su di un collegio di quattro magistrati: i *IIIIviri*. Il fatto più rilevante è che i sommi magistrati cittadini furono investiti di poteri giurisdizionali, sia pure limitati, rispetto a quelli del pretore romano, in ragione della materia e del valore delle controversie. In base a questa attribuzione di competenze specifiche in campo giurisdizionale, all'interno del collegio quattuorvirale vengono così a distinguersi due *IIIIviri i.d.* e due *IIIIviri* con poteri di edili, appunto *aedilicia potestate*. Pur sconfitte in guerra, le comunità ex-alleate erano riuscite a ottenere la cittadinanza romana (alla quale aspiravano le classi dirigenti), e ad acquisire, con la trasformazione in municipi, una notevole autonomia interna. Perdevano la sovranità nel campo delle relazioni internazionali? No, non si può dire: quella era di fatto già persa da tempo.

Questo ampio processo di municipalizzazione che si svolse nei territori delle ex-colonie latine e degli ex-alleati ebbe conseguenze rilevanti anche sull'organizzazione dell'antico *ager Romanus*. Nei distretti urbanizzati venne soppresso in tempi rapidi il sistema centralistico delle prefetture: sull'esempio dei *IIIIviri* introdotti nei nuovi municipi anche i magistrati dei municipi d'antica costituzione, che mantennero le loro denominazioni tradizionali, ricevettero poteri giurisdizionali. Contemporaneamente furono svincolate dal sistema prefettizio anche le colonie romane di antica fondazione. Nei distretti non urbanizzati o di più arretrato sviluppo in senso urbano il processo di municipalizzazione fu più lungo e complesso: Roma non aveva alcuna particolare urgenza ad abolire in questi territori a insediamento sparso il sistema delle prefetture, che aveva dato ottime prove. Ma anche qui comunque, in un arco più o meno lungo di tempo, il governo romano sospese l'invio dei prefetti e costituì comunità autonome con magistrati investiti di poteri giurisdizionali. La concessione dell'autonomia non fu accompagnata in alcuni casi dalla concessione del titolo di *municipium*: queste comunità, non essendo a pieno titolo dei *municipia* continuarono a essere classificate come *praefecturae*, per quanto ormai assimilate ai municipi stessi. Giova a questo punto fissare un quadro generale e riepilogativo dell'assetto amministrativo dell'Italia alla fine dell'età repubblicana. Il territorio italiano si presentava suddiviso in più di 400 comunità: *municipia*, *coloniae*, *praefecturae*. Le differenze tra le varie categorie era semplicemente di rango e non di ordinamenti. Tutte si amministravano da sé e godevano di un'ampia autonomia interna. Avevano propri magistrati, propri senati, propri organi assembleari. I magistrati supremi erano investiti di poteri giurisdizionali. I senati avevano competenze amministrative e anche giudiziarie. I comizi eleggevano i magistrati locali e svolgevano anche una limitata attività



legislativa. Ovviamente tutte le comunità locali erano soggette alle leggi e al diritto romano. Leggi e diritto romano: erano questi i valori fondanti che creavano una trama unitaria entro cui si collocavano le autonomie amministrative.

L'Italia augustea

I nuovi ed esclusivi poteri accumulati da Augusto con le riforme costituzionali del 27 e del 23 a.C. e le ulteriori misure del 19 e del 18, aprivano la via ad ogni possibilità di intervento sul sistema di autonomie cittadine che Augusto ereditava dalla tradizione repubblicana. E tuttavia, nonostante che il principe avesse mano libera, sul piano costituzionale, per svolgere una politica di drastico contenimento delle autonomie cittadine (che qualcuno peraltro gli suggeriva), vediamo che, nella pratica di governo, egli si astenne dall'adottare misure accentratrici. L'autonomia delle città italiane non subì sotto Augusto modifiche di rilievo. In effetti il quadro delle comunità giurisdizionalmente autonome mantenne le sue varie articolazioni. Nell'ambito delle varie categorie il *princeps* non pensò nemmeno lontanamente di imporre schemi magistratuali uniformi. Nel campo della giurisdizione municipale, egli si limitò a riordinare e a razionalizzare l'esistente per mezzo di una *lex Iulia*: nulla fa pensare che abbia rivisto le competenze giurisdizionali dei magistrati municipali, sottoponendole a nuovi limiti. I senati locali mantennero quella somma di stabilità e di autorevolezza che li poneva al centro della vita cittadina come organi amministrativi. In ogni comunità, l'assemblea comiziale rimaneva l'organo deputato alla *creatio* dei magistrati. Finché le situazioni locali non presentavano pericoli, i poteri centrali (organi repubblicani e *princeps*) evitavano di intervenire nell'amministrazione interna delle città. Un eloquente esempio di questa politica di non intervento riguarda la colonia di Pisa, che non riusciva ad eleggere propri magistrati *propter contentiones candidatorum*: Augusto lasciò che la comunità trovasse da sola come risolvere i suoi problemi. Soltanto nei casi in cui il governo centrale veniva a conoscere o intravedeva situazioni che davano origine o minacciavano di dare origine a disordini, tumulti, rivolte o comunque ad atti di violenza non reprimibili in ambito locale, allora sì che non poteva fare a meno di intervenire e se necessario anche con la forza, ma sempre d'accordo con il senato (vari casi di interventi sono testimoniati in occasione, ad es., di rivolte di schiavi; principe e senato, per citare un caso molto noto, collaborarono anche nella repressione di sanguinosi disordini che scoppiarono nel 59 d.C. tra i Nucerini e i Pompeiani in occasione di uno spettacolo gladiatorio).

Certo, sarebbe esagerato ritenere che nei rapporti tra centro e periferia, con l'avvento del principato non cambiasse proprio niente. Nuovi e potenziati servizi quali la cura *viarum*, vale a dire il controllo e la manutenzione delle più importanti strade italiane, e la *vehiculatio*, più tardi detta *cursus publicus*, vale a dire il servizio di stato che doveva assicurare la rapida trasmissione di notizie ufficiali, contribuirono alla creazione di una più sorvegliata rete di collegamento fra il potere centrale e le città. Ma nulla ci induce a pensare che lo scopo di questi pratici provvedimenti fosse quello di tenere sotto controllo, in forma stabile e continua, il complesso delle città italiane.

Una novità assoluta, che più di altre ha attratto l'interesse degli studiosi che si occupano dell'assetto dell'Italia augustea e che perdurò sotto gli imperatori successivi, è la ripartizione di tutta l'Italia in undici regioni, oltre alla città di Roma. La sola fonte che ci dà notizia di questo provvedimento di Augusto è Plinio, in un passo famoso (n. h. 3.46), dove enuncia, laconicamente, che nella descrizione analitica dell'Italia egli seguirà *divum Augustum descriptionemque ab eo factam Italiae totius in regiones undecim*. Dalla descrizione che sulla base di questa ripartizione Plinio farà dell'Italia nei capitoli successivi, si ricava che le regioni augustee erano contrassegnate da un numero ordinale progressivo. Soltanto in seguito (non tutte) le regioni cominciarono ad essere identificate con un appellativo, di origine etnica o geografica. I criteri seguiti da Augusto nel delimitare le singole regioni furono di vario tipo. Nelle aree dell'Italia centro-meridionale vediamo che prevalgono criteri antropici: qui i confini furono stabiliti in modo tale che ogni regione venisse a raggruppare popolazioni che avevano o ritenevano di avere comuni origine etniche, comuni tradizioni storiche, culturali, linguistiche. Nell'Italia settentrionale, dove meno vive si erano mantenute le tradizioni indigene e più recente era la colonizzazione romana, Augusto si attenne, per la fissazione dei confini delle regioni, a criteri prevalentemente fisico-geografici, le linee di divisione essendo segnate per lo più dai fiumi (si pensi, per avere un'idea, ai dipartimenti napoleonici).

Resta da considerare un problema fondamentale: perché Augusto pensò di dividere l'Italia in regioni? Quali finalità intendeva attribuire a questo provvedimento? Le opinioni degli studiosi sono al riguardo divise. Alcuni ritengono che le regioni fossero utilizzate per l'esercizio di alcune attività amministrative statali: ad es., come distretti per l'amministrazione delle terre pubbliche e dei demani imperiali, ovvero come distretti per l'esazione di alcune imposte, o come distretti di leva. Ma le testimonianze citate a



sostegno di queste opinioni, di età più tarda, non si rivelano concludenti, a un'analisi approfondita. Altri studiosi ritengono, sulla scia del Mommsen, che le regioni fossero state create con fini puramente inventariali e statistici: per catalogare le 400 e più città nelle quali si articolava l'organizzazione dello stato romano in Italia, per riconoscerne i rapporti di prossimità geografica e le affinità etnoculturali, entro ambiti e confini precisamente delineati. Si rileva in particolare la loro utilizzazione in funzione dei censimenti. In effetti, risulta esplicitamente da un passo di Plinio (*n.h.* 7.162-164) che i dati del censimento del 73/74 d.C. furono raggruppati regione per regione e, all'interno di ogni regione, città per città. Qualcuno potrebbe obiettare che la procedura è attestata per il censimento del 73/74 e quindi potrebbe essere stata introdotta non da Augusto stesso ma dai successori. Ma mi sembra un'eventualità poco probabile, e in tutti i casi testimonierebbe pur sempre, anche se proiettata di qualche decennio in avanti, un'utilizzazione delle regioni diretta a finalità di carattere statistico.

Non dobbiamo per forza ritenere che la creazione di una ripartizione quale quella ideata da Augusto mirasse a far fronte a esigenze pratiche di carattere politico-amministrativo, quali che esse fossero. Risalendo non molto indietro nella storia dell'Italia contemporanea, pensiamo alle Regioni italiane sotto il Regno. A che cosa servivano?

Esse nacquero come semplici «compartimenti» topografici o statistici. Questi «compartimenti», che raggruppavano più province, furono disegnati nel 1864 per iniziativa di un funzionario statale, Pietro Maestri, direttore della Giunta centrale di statistica presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, e all'origine servirono semplicemente come base per l'accorpamento e la presentazione dei dati delle prime statistiche del neonato stato unitario, e in particolare dei dati del movimento dello stato civile. Questi «compartimenti» vennero ben presto chiamati Regioni, e con questa nuova denominazione entrarono nell'uso comune, come testimonia la capillare diffusione fin dall'ultimo decennio dell'Ottocento di carte e atlanti scolastici dedicati alle «Regioni d'Italia», finché nel 1913 la denominazione «Regione» divenne ufficiale, di nuovo per mezzo di un provvedimento amministrativo, su iniziativa della Direzione della Statistica del Regno. Ma le Regioni del Regno non servirono mai ad alcun fine politico-amministrativo di rilievo. Come affermò L. Einaudi di fronte all'Assemblea Costituente: «la Regione non ha vissuto mai se non negli annuari statistici». Le uniche strutture politico-amministrative decentrate presenti in Italia erano restate quelle dei comuni e delle province. Se volessimo fare un paragone

grossolano diremmo che le regioni augustee richiamano, sotto l'aspetto della funzionalità, i «compartimenti» statistici del Maestri, che divennero poi le Regioni del Regno d'Italia. Non servivano, in quanto tali, come ambiti territoriali di competenza per l'esercizio di attività amministrative.

Si comprende bene che, con il tempo, lo schema di ripartizione regionale augusteo finisse per prestarsi come quadro di riferimento per la creazione, nel corso del principato, di nuovi distretti, peraltro variabili, che dovevano servire per l'esecuzione di attività statali. Ma quello che mi sembra si possa ribadire è che Augusto non pensò a una regionalizzazione dell'Italia, a creare cioè delle istanze intermedie, con funzionari stabili, fra i poteri centrali e le città. I municipi e le altre comunità cittadine rimasero sempre gli interlocutori diretti del potere centrale. Questa ampia autonomia riconosciuta dal potere centrale alle comunità cittadine, se da un lato consentiva alle città più solide e intraprendenti di mantenere vitali le loro istituzioni e le loro tradizioni, da un altro lato portò come conseguenza un manchevole sviluppo di una coscienza nazionale italica, nonostante gli sforzi propagandistici del fondatore dell'impero. L'Italia romana restò sotto Augusto e anche in seguito un'Italia di piccole patrie, che poterono e seppero conservare tenaci tradizioni di libertà; un'Italia di «città appassionate», nelle quali interessi localistici e particolarismi producevano, spesso anche con il richiamo a origini mitiche e a un passato glorioso, spirito di emulazione e rivalità: fattori di vitalità, ma anche di disunione, che incontreremo più volte operanti, come retaggio di un passato antico, anche nella storia più recente del nostro paese.

Umberto Laffi



Consegna della medaglia dell'Università del Salento

Dr. Donato De Benedetto

Direttore Generale

Eccellenze, autorità tutte, Magnifico Rettore, colleghe e colleghi, care studentesse e cari studenti, gentili ospiti,

è passato molto tempo da quando il nostro Ateneo ha conferito per l'ultima volta una laurea *honoris causa* ad una illustre personalità del mondo della cultura. È un momento che si vive sempre con forte emozione e partecipazione e anche se questa volta è possibile svolgere la cerimonia solo idealmente vicini, ciò non intacca minimamente il coinvolgimento emotivo dei nostri docenti e di tutto il personale che, in questa occasione, mi onoro di rappresentare.

Il Professor Laffi ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'istituzione accademica, attraverso la sua incessante attività di ricerca e tramite il suo più che cinquantennale magistero, oltre che col ricoprire all'interno della propria Università importanti cariche istituzionali e organizzative. Fondamentali – è stato detto – si sono rivelate le sue indagini dedicate a diversi ambiti della storia e del diritto pubblico antico, con particolare riguardo ai problemi politico-amministrativi dello stato romano, sia in età repubblicana sia in età imperiale, e gli aspetti anche giuridico-istituzionali dell'organizzazione della conquista.

In un'epoca nella quale la comunicazione di informazioni, anche di carattere scientifico, è affidata alla velocità della diffusione di riviste specializzate e altresì di pubblicazioni online, la sua attività intellettuale si è connotata per aver favorito la circolazione di idee, riflessioni, spunti d'indagine attraverso la presentazione di note, memorie, osservazioni critiche, anche nel suo ruolo di Accademico dei Lincei, e mediante la prestigiosa partecipazione quale relatore a convegni internazionali.

L'attribuzione della medaglia può avvenire oggi, considerata la persistente emergenza legata alla pandemia, soltanto *longa manu*: essa gli viene pertanto trasferita, al momento, solo simbolicamente, per essergli poi debitamente spedita presso l'Università di Pisa a conclusione di questa Cerimonia.

Ho pertanto oggi il grande piacere e l'onore di consegnare al Prof. Umberto Laffi, Accademico dei Lincei e Professore Emerito dell'Università di Pisa, la medaglia del nostro Ateneo salentino.

Profilo bio-bibliografico del Prof. Umberto Laffi



Umberto Laffi è Professore emerito di Storia Romana. Nato a Belluno il 25 agosto 1939, dopo aver compiuto gli studi superiori a Bologna e a Palermo, è stato allievo della Scuola Normale Superiore nel quadriennio 1958-1962. Formatosi alla scuola di Emilio Gabba, ha svolto pressoché integralmente il suo magistero presso l'Università di Pisa, prima come Assistente ordinario, poi come libero docente (dal 1969).

Dal 1971 Professore ordinario, dapprima titolare dell'insegnamento di Storia Romana, poi di Storia Greca e Storia Romana, infine di nuovo di Storia Romana. Ha

insegnato anche Epigrafia Latina, Epigrafia e Antichità Romane, Antichità Greche e Romane, Epigrafia Giuridica.

Ha ricoperto la funzione di Direttore dell'Istituto di Storia Antica (1972-1982), e Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico presso l'Ateneo pisano (1982-1983, 1987-1990, 1994-1999); è stato altresì Coordinatore del Dottorato di ricerca a sedi consorziate (Pisa, Pavia, Perugia) in Storia antica dal 1994 al 2000; Presidente del Corso di Dottorato in Storia dell'Università di Pisa dal 2001 al 2005.

È stato coordinatore nazionale di vari *Progetti di Rilevante Interesse Nazionale* e coordinatore di un programma di cooperazione scientifica tra l'Ateneo di Pisa e la Pontificia Universidad Católica di Valparaíso (Cile).

Ha trascorso numerosi periodi di studio e insegnamento all'estero: è stato Member dell'Institute for Advanced Study (School of Historical Studies) di Princeton (USA) durante gli anni accademici 1975-76 e 1983-84; Visiting Professor presso la Northwestern University, Evanston (USA) nel 2003; *profesor visitante* presso la Pontificia Universidad Católica di Valparaíso, nel 2010; quest'ultima Università gli ha conferito il dottorato *Scientiae et honoris causa* nel 2015.

È socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei; membro corrispondente del Deutsches Archäologisches Institut; socio corrispondente dell'Istituto Lombardo; socio corrispondente dell'Istituto Veneto; socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Venezie.

È autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Particolare interesse ha dedicato a problemi politico-amministrativi dello stato romano, sia in età repubblicana sia in età imperiale.



Tra i campi di ricerca coltivati: l'organizzazione romana della conquista in Italia e fuori d'Italia fra età medio-repubblicana e primo principato; la Gallia Cisalpina e le province alpine; la storiografia e la vita politica del I secolo a.C. a Roma; documenti bilingui greco-latini d'Asia Minore; senatoconsulti e leggi pubbliche del popolo romano; rapporti tra Roma e gli alleati; trattati interstatali.

Ha dedicato vari studi anche al diritto e al processo penale romani. Fra i suoi lavori più rilevanti si annoverano:

- *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966.
- *Storia di Ascoli Piceno nell'età antica*, in *Asculum 1*, Pisa 1975, pp. XIII-LXII (2^a ed. Pisa, 1982).
- *Ricerche antiquarie e falsificazioni ad Ascoli Piceno nel secondo Ottocento* (= *Asculum 2.2*), Pisa 1982, 180 pp.
- *Il sistema di alleanze italico*, in *Storia di Roma Einaudi 2.1*, Torino 1990, 285-304.
- *I senati locali nello stato municipale e nel I secolo d.C.*, in *Il Senato nella storia. 1. Il Senato nell'età romana*, Roma 1998, 378-398.
- *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001 (rist. 2004), 748 pp.
- *L'organizzazione dell'Italia sotto Augusto e la creazione delle 'regiones'*, in L. Labruna (dir.), M. P. Baccari, C. Cascione (a c. di), *Tradizione romanistica e Costituzione. Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana 1*, Napoli 2006, 933-965.
- *Colonie e municipi nello Stato romano*, Roma 2007, 278 pp.
- *Emilio Gabba. Conversazione sulla storia (Ritratti 1)*, Pisa-Cagliari 2009, 80 pp.
- *Il trattato fra Sardi ed Efeso degli anni 90 a.C.*, Pisa-Roma 2010, 146 pp.
- *In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane* (CEDANT 8), Pavia 2013, 142 pp.
- *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, con una nota di lettura di Luigi Capogrossi Colognesi (*Antiqua 109*), Napoli 2020, pp. XXX-400.

*In copertina: Statua di un togato proveniente dal sito archeologico di Rudiae

Luogo di Conservazione: Lecce, MUST (Museo Storico Città di Lecce).

Provenienza: Rudiae, dall'*aditus* meridionale dell'anfiteatro (anno del rinvenimento: 2015).

Scavi condotti in collaborazione tra Università del Salento, Comune di Lecce e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto (finanziamenti POIn FESR 2007-2013).

Direzione Scientifica delle ricerche: Prof. Francesco D'Andria (Università del Salento), Dr. Luigi La Rocca (Soprintendenza Archeologia). Coordinamento delle attività sul terreno: Dr. Pio Panarelli (A.R.Va. *spin-off* Università del Salento).

Dati sulla statua

Altezza max. conservata 120 cm; larghezza max. cm 70.

Marmo bianco con venature grigie.

Datazione: I metà del I sec. d.C.

La statua, priva di parte delle gambe, originariamente presentava la testa incassata in un'apposita cavità, la mano sinistra inserita a incastro e l'avambraccio destro fissato all'omero con un perno metallico in parte conservato. La tipologia dell'ampia toga drappeggiata sulla tunica e la resa del panneggio, che rivela la morbida consistenza della stoffa, trovano confronto nella statuaria giulio-claudia. Il personaggio era raffigurato con il capo coperto da un lembo della toga (*velato capite*) nella funzione di pontefice. La sommaria lavorazione del retro suggerisce che la statua togata fosse addossata a un fondale chiuso, forse posta entro una nicchia.

Bibliografia: inedita (in corso di studio da parte della Prof. Katia Mannino).



* Per il coinvolgimento negli aspetti organizzativi e contenutistici della Cerimonia, oltre ai relatori, si ringraziano le Colleghe e i Colleghi del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Unisalento e:

Aniello Atorino, Gaetana Balestra, Alessandra Beccarisi, Pierangelo Buongiorno, Luigi Capogrossi Colognesi, Cosimo Cascione, Anna Maria Cherubini, Raffaele D'Alessio, Laura D'Amati, Francesco D'Andria, Loredana De Vitis, Teresa De Vitis, Luca Fezzi, Manolita Francesca, Flavia Frisone, Annarosa Gallo, Alberto Giorgino, Francesco Grelle, Ivana Ingrosso, Antonella Lippo, Monica Lisi, Andrea Lovato, Fabiola Malinconico, Carla Masi Doria, Selene Mangialardo, Katia Mannino, Luigi Nuzzo, Aniello Parma, Chiara Pellegrino, Aldo Petrucci, Andrea Raggi, Giunio Rizzelli, Pasquale Rosafio, Renzo Rucco, Silia Sgarlata, Luisa Siculella, Carla Trevisi, Biagio Valerio.



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

L'Ateneo tra i due mari

Cerimonia di consegna della Laurea *honoris causa* in Giurisprudenza al Professor

Umberto LAFFI

Emerito dell'Università di Pisa
Accademico dei Lincei